

Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi

Ugento - Lecce

ALL. DEL N° 117/217

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Contenente gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la concessione richiesta dai sigg. **DELL'ACQUA Riccardo** nato a Tricase il 27.2.1971, residente a Presicce alla via Palestro, 54 – C.F.: DLLRCR71B27L419K e **DELL'ACQUA Giampiero** nato a Gallipoli l' 1.4.1965, residente a Gagliano del Capo alla via M. Luter King – C.F.: DLLGPR65D01D883I

Art. 1) – La concessione riguarda la realizzazione di un ponticello amovibile sul canale di bonifica “Acque Alte” che attraversa la loro proprietà, distinta nel N.C.T. di Salve al foglio 24 particelle 2122 e 2124, meglio evidenziata negli elaborati grafici di progetto a firma dell'arch. Vita Lorena Calzolaro in conformità dei quali i proprietari realizzeranno il ponticello a proprie cure e spese;

Art. 2) – Per la costruzione dell'attraversamento dovrà essere rispettata, nel tratto di canale interessato, l'attuale sezione oltre a mantenere, per la compensazione di maggiori deflussi, un franco idraulico non inferiore a cm. 25, a misurarsi tra la quota di massima piena e quella di sottotrave dell'impalcato. Dovrà essere consentito in qualsiasi momento agli incaricati del Consorzio, l'accesso anche con mezzi meccanici, alle proprietà private ivi compresa l'opera realizzanda, per consentire eventuali accertamenti e/o interventi


Art. 3) - Effettuandosi lavori di sistemazione del cavo consorziale che vengano ad interessare l'area oggetto della presente concessione, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione delle opere e attrezzature installate e potrà in seguito ripresentare domanda per eseguirle con caratteristiche inerenti alla sistemazione avvenuta, senza con ciò pretendere indennizzi di sorta. Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica e di vincoli paesistici ed ambientali.

Art. 4) – Il richiedente concessionario, dovrà altresì comunicare al Consorzio, con almeno 15 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori unitamente al nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione dei lavori, lo stesso committente, dovrà inviare a questo Consorzio dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere realizzate siano state eseguite nel rispetto delle prescrizioni innanzi riportate. oltre a copia del certificato di avvenuto collaudo statico definitivo del ponticello;

Art. 5) - Sia all'atto dell'esecuzione dell'opera , che durante il periodo della concessione nessuna variante sarà dal concessionario portata alle opere di cui al presente disciplinare.

Art. 6) - Il concessionario si obbliga a corrispondere al Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” un canone annuo di € 250,00 all'atto del ritiro della concessione. Tale canone sarà soggetto, da parte del Consorzio, a periodici adeguamenti, che verranno comunicati tempestivamente al concessionario.

Art. 7) - La durata della concessione è di anni cinque, ma il Consorzio, potrà revocarla, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento per esigenze pubbliche e di pubblico interesse. E' fatto obbligo al concessionari, o suoi aventi causa, di provvedere a sue spese alla rimozione dei



Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi

Ugento - Lecce

manufatti e alla completa asportazione dei materiali di risulta, entro il termine impartito dal Consorzio, nonché a ripristinare le opere consortili sempre a sua cura e spesa.

Art. 8) - La manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, dei manufatti è a carico del concessionario o suoi aventi causa.

Art. 9) - La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con particolare riguardo al mantenimento degli scoli esistenti e dell'eventuale creazione di altri nuovi che si rendessero necessari in dipendenza dei lavori in oggetto.

Art. 10) - Il concessionario s'impegna per se e suoi aventi causa a risarcire qualsiasi danno, sia nei confronti del Consorzio sia di terzi, che venisse arrecato a persone e cose in dipendenza dei lavori di costruzione dei manufatti di cui alla presente concessione o causato in futuro per l'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civile che penalmente.

Art. 11) - Il concessionario dovrà osservare le norme di polizia idraulica vigenti per i Consorzi di bonifica.

Art. 12) - Nell'eventualità che il concessionario intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo la completa rimozione dei manufatti oggetto della concessione ed il ripristino delle opere consortili da eseguirsi a carico del concessionario.

Qualora il concessionario rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto comunque al pagamento dell'intero canone per l'anno in corso.

Art. 13) - Le spese di bollo e di registrazione del presente atto saranno a carico del concessionario.

Art. 14) - Il presente disciplinare è redatto in tre originali dei quali uno per ciascuna delle parti ed il terzo per uso del Registro. Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alle norme regolamentari e di legge vigenti.

Art. 15) - Per ogni controversia le parti convengono che è competente il Foro di Lecce.

Ugento, li

PER LA DITTA CONCESSIONARIA

PER IL CONSORZIO